

Mario Ascheri

La pena di morte a Siena (secc. XIII-XV): tra normativa e prassi¹

[A stampa in "Bullettino senese di storia patria", CX (2003), pp. 489-505 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. *Una premessa*

Il tema non sembra avere mai avuto grande fortuna a Siena a livello storiografico. Strano, perché la discussione sulla pena di morte è molto 'moderna' e vivace, dato che si è sviluppata essenzialmente, come si sa, sulla questione della sua opportunità e liceità dall'Illuminismo in poi e, inoltre, dato che è assillo tutt'altro che conchiuso - come si sa anche meglio dalle quotidiane notizie internazionali.

Nel Medioevo, invece, non nutrendo perplessità al proposito di questa pena la Chiesa né i suoi dottori, tanto meno ne avevano i laici. In un affresco di grande civiltà come gli *Effetti del Buon governo* a Palazzo pubblico – non nel *Mal governo* che lo fronteggia – nel roseo ritratto della società bene ordinata che vi viene mirabilmente delineato, la pena di morte è immediatamente indicata come misura centrale di buon governo. L'impiccato domina la scena, perché la pena di morte garantisce che la sicurezza sia assicurata contro i malfattori anche con gli estremi rimedi, sia in città che nel territorio. Si lavori in pace – dice la scritta relativa – perché la giustizia - "questa donna in signoria" – "à levata a rei ogni balia". Ed i rei sono coloro che non consentono che "sença paura ogn'om franco camini e lavorando semini ciascuno".

Libertà di movimento e libertà di lavoro, i fattori essenziali produttori della ricchezza, sono chiaramente individuati. E la giustizia penale doveva assicurare il loro sviluppo anche con i mezzi estremi. Pena di morte senza tanti scrupoli morali, quindi. Anche perché il prospero basso Medioevo si preoccupò più di garantire la legalità della giustizia civile – dove si faceva questione di proprietà bisognava andare con i piedi di piombo – che non di quella penale, dove si dovevano tenere a bada soprattutto i poveracci – dato che i potenti per lo più li si potevano solo sconfiggere politicamente o militarmente. Francesco Guicciardini scrisse chiaramente – riassumendo il Medioevo - come si guardava al ben diverso problema della giustizia civile e penale: solo qui, *in sede penale*, ogni analogia (si veda l'istruttivo statuto senese del 1262 alla *distinctio* V cap. 234) e potere discrezionale del giudice erano consentiti. Purché si assicurasse la tranquillità non si doveva far caso che un reato e la pena fossero previsti o no dalla legge: siamo ben lontani dal garantistico *nulla pena, nullum crimen sine lege!*

Ma non si creda che sulla pena di morte ci fosse una grande pratica ai primordi dell'affermazione comunale. Del 1100 non sembrano pervenute sentenze penali senesi e tanto meno normative penalistiche che ci guidino in materia – nonostante si sappia dell'esistenza d'uno statuto comunale già prima del finire del secolo, come si sa. Ma altrove, come vedremo, si dovette contestare la comminazione d'una semplice pena pecuniaria per il responsabile d'un caso di omicidio. La pena di morte era assicurata di fatto (quando potevano permetterselo) dagli stessi parenti dell'ucciso senza tante sentenze, più che dai poteri pubblici a conclusione di regolare giudizio, grazie alla vendetta.

Infatti, la legislazione longobardo-franca, come le altre germaniche in vigore grosso modo fino al secolo XII, era più favorevole alla *composizione pecuniaria* anche per i reati gravi. Essa mirava ad evitare le rovinose *faide* più che a punire afflittivamente il colpevole. Addirittura già nell'editto di Rotari, quindi nel VII secolo, si imponeva il pagamento del *barone*, o *wergeld*, all'uccisore a favore della famiglia dell'ucciso. La pena di morte era riservata invece ai delitti di Stato oppure a quelli gravi entro la famiglia: "al servo che uccida il padrone (Rotari, cap. 13) o alla moglie assassina del marito (Rot. 203) o all'amante della moglie adultera (Rot. 213)", ci ha ricordato recentemente Ennio Cortese. Del resto, gli stessi penitenziali, cioè quelle specie di manuali per fedeli cristiani tanto diffusi fino al 1000/1100 con indicazione delle pene da espiare, digiuni, pellegrinaggi,

¹ Si è conservato il 'taglio' seminariale del convegno, cui ho presentato solo ricerche preliminari; perciò anche queste pagine vengono corredate solo di una bibliografia orientativa. Una trattazione esaustiva richiederebbe uno spoglio a tappeto (quanto meno) di statuti, biccherne e cronache che non mi è stata possibile.

preghiere ecc., per i vari peccati, prevedevano com'è noto pene assai miti per fatti oggi giudicati assai gravi nel mondo cristiano - come ad esempio l'aborto.

Si capirà allora come è famoso il caso di un giurista che nel 1080, durante un placito dell'imperatore Enrico IV, fece scalpore chiedendo la morte per l'omicida di un servo, mentre i giudici del Regno volevano solo comminargli una pena pecuniaria a titolo di composizione. Mescolando fonti bibliche sulla legge del taglione e passi del diritto romano, egli sostenne essere di *diritto naturale* che chi "strappasse un uomo al consorzio umano fosse eliminato a sua volta"! Nulla doveva importare che l'ucciso fosse 'solo' un servo, perché la servitù non cancellava la naturale condizione umana.

Come si capisce, con dichiarazioni del genere siamo ormai vicini al clima universitario, alla nuova cultura - anche se si finisce per auspicare l'antichissimo taglione. La nuova cultura, basandosi sui testi del diritto romano, prevedeva ora la pena di morte in molti contesti, così come prevedeva anche un processo 'moderno' tra virgolette, con tanto di testimoni ed eventualmente addirittura di perizie mediche per accertare che effettivamente la morte fosse seguita ad una ferita determinata e non al caso o a fatti naturali.

Già, ma questo avveniva nelle università, perché in pratica la situazione era molto diversa nella pratica ancora nel Duecento, perché il diritto insegnato ebbe molte difficoltà ad imporsi negli statuti e ancor più nella prassi giudiziaria. E Siena non fece eccezione.

2. Testimonianze più antiche: primo Duecento

Abbiamo una pergamena del 1225 che ci informa sullo svolgimento di un processo per morte seguita appunto a certe ferite. Il fiorentino Giordanello fu accusato di ferite notturne cui poi seguì la morte dal vignaiolo Accorso. Il podestà di Siena dovette *inquirere* in base allo statuto del tempo (che non ci è pervenuto) per cui citò a comparire Giordanello col suo campione per il duello, ancora consueto a Siena (come altrove) nonostante le condanne del concilio Lateranense di pochi anni prima. Bene: non aver partecipato fu, come consueto di nuovo, ritenuto sufficiente per ritenere Giordanello colpevole. Egli pertanto fu condannato ma - si badi - solo a pagare un'ammenda di 200 lire (cifra peraltro cospicua). Dato però che il crimine era stato "detestabile et orrendum", il giudice usando del "liberum arbitrium" conferitogli dallo statuto lo condannò anche al bando di 1000 lire, ed esso sarebbe stato 'perpetuo', ossia finché non le avesse pagate. Chiunque lo avesse ospitato nel frattempo sarebbe stato condannato in modo diverso secondo che fosse un *miles*, un *pedes* o una comunità (che pagava di più, cioè come il *miles*). Dal bando ci si poteva però liberare anche in altro modo: lo vedremo presto.

Intanto, ricorderemo che pochi anni dopo, nel 1236, si ritrova la condanna di una donna edotta da un'indovina ad ammaliare il figliastro: la pena fu di sole 50 lire (cifra comunque ragguardevole), che si sarebbero convertite - ove non pagate - nella pena della 'scopa' e bando perpetuo dal territorio senese.

I tempi si facevano più duri per tutti con l'immigrazione selvaggia in città e il divampare delle tensioni politiche e sociali. Il tutto, mentre si diffondevano delle novità a livello teorico approfondite dai giuristi, le quali trovavano ora una maggiore *audience* a livello pratico. In particolare si definiva nei particolari il concetto di *infamia* e si diffondeva la pratica della *pace* - due istituti importantissimi per il campo di applicazione della pena di morte che ci occupa ora.

Infatti, l'infamia colpiva come una specie di *morte civile* in conseguenza di tutta una serie di reati, detti appunto infamanti. Essa evitava quindi la pena di morte corporale, ma con dure conseguenze, perché non si poteva praticamente più accedere ad alcun ufficio e si pregiudicavano i diritti dei discendenti. La 'pace' invece era un atto fatto con rogito notarile con cui si stipulava tra offensore e offeso o suoi discendenti un accordo in forza del quale la parte offesa si dichiarava soddisfatta del risarcimento morale o economico ricevuto e pertanto rinunciava a ogni azione contro l'offensore. Tale pratica fu ritenuta valida anche per bloccare qualunque *inquisitio*, persino a carico degli omicidi, ma naturalmente la pace andava ottenuta rapidamente, di solito entro tre giorni (v. statuto del 1262, V.64, ove si precisa che la pace non è disposta validamente dal solo offeso morente, perché devono ratificarla i genitori, il figlio o i fratelli carnali), in modo da bloccare per tempo il procedimento dei giudici. Come si può immaginare era gravissimo 'rompere' una pace

una volta che fosse conclusa, come ci conferma una norma risalente al 1238 (poi nello statuto 1262, V.29, ove si prevede la confisca di tutti i beni e il bando perpetuo per gli eredi).

Il denaro poté molto a favore dei delinquenti che potevano bloccare le accuse degli offesi; pertanto molti processi e le conseguenti condanne a carico di potenti erano spesso evitate in questo modo – cosa che farà leggere con circospezione i documenti giudiziari del tempo, specie se a fini statistici.

Altri processi furono impossibili ad eseguirsi per via dell'opposizione delle comunità locali che proteggevano i loro conterranei accusati. Siena minacciava interventi duri, ma a volte doveva rassegnarsi, almeno quando c'era una buona motivazione politica. Ne abbiamo un bel caso per Mensano, il Comune che aveva dato ospitalità allo sbandito Francesco di Ricovero originario appunto di Mensano dopoché aveva ucciso Orlandino *filio Rope de Castro silve* e inferto ferite a Orsello fratello suo. Ambasciatori (*nunzi*) del Comune di Siena erano andati là ordinando al vicario senese di Mensano e agli uomini del luogo di consegnare quel bandito, ma questi si rifiutarono, tanto che sollevarono gli uomini del luogo sia contro le donne e gli uomini di Castel della Selva che si erano presentati per prendersi il morto che contro gli stessi inviati di Siena. Insomma, dovette succedere qualcosa di grosso se, oltre a far cadere la bara e a non farla portare via, cacciarono i selvensi a sassate. Ebbene, il Comune di Siena nel 1237 dovette limitarsi a una condanna a 50 lire contro Mensano se il paese avesse consegnato entro 15 giorni quel bandito, perché – si scrisse per motivare la *mitigata pena* – il suo *rector* era al servizio del Comune di Siena, il quale del resto si riteneva amico (*propter amicitiam*) del Comune di Mensano.

Il bando veniva comminato per chi non si presentasse in giudizio una volta che ne fosse regolarmente citato, in modo che non presentandosi entro 8 giorni si dava per implicita la sua confessione e si procedeva alla vera condanna secondo quanto disposto nel 1241 (poi in statuto 1262, V.83). Per certi reati gravi la fuga dei colpevoli si dava per scontata, e pertanto si sanciva il bando senza neppur parlare della pena di morte. Un bel caso lo offrono (in V.87) i traditori di Montaperti, i figli di Gualcherino di Armaiolo e di Ubertino, divenuti addirittura condottieri dell'esercito fiorentino nonostante i benefici che avevano ricevuto dal Comune di Siena. Per la gravissima offesa al Comune di Siena, d'ora innanzi in perpetuo essi non dovevano considerarsi né cittadini né 'contadini' senesi, ma sarebbero stati banditi e i loro beni confiscati, prevedendosi anche una ricompensa di 100 lire per chi li avesse consegnati.

Il *rebannimento* – cioè la cancellazione dal bando, che si iscriveva in un apposito libro in Biccherna, detto delle 'chiavi' - era un modo per eliminare la condanna anche per reati gravi -, anche se eventualmente non eliminava il processo, che non si era potuto svolgere per contumacia dell'accusato.

Ad esempio, due nobili di Valcortese (*dominus Ranerius Novellus* e *Ugerius filius quondam domini Ugerii de Valcortese*, per il maleficio di *Ranerius filius domini Ugonis Novelli*), cioè due dei Berardenghi, furono ribanditi nel 1243, "ad sonum cornus publice", dal podestà Ildibrandino Cacciaconti come risultava da un rogito notarile; essi erano stati accusati dell'omicidio, direttamente o per mezzo di terzi, del notaio Assalto figlio di Piero *Radduccii civis Senensis*, e il *rebannimentum* loro fu disposto "pro concia sex bonorum hominum positi...pro inveniando unde Comune Senarum possit habere denarios pro solvendis denarii militibus qui sunt pro Comuni in Lombardia in servitio principis et etiam de voluntate consilii Campanie quod ipsam conciam approbavit et postea fuit approbatum per sapientes".

La motivazione fu che i due non erano colpevoli e volevano venire in città per difendersi avendone avuto così *securitas*; infatti, lo provarono con molti testimoni dinanzi al giudice Raniero di Matteo, che consigliò perciò di 'ribandarli', essendo venuti anche a pagare 4 lire al Comune per la detta *concia* e 5 soldi per il ribandimento. Come si vede, la procedura fu insolita, probabilmente perché *si volle* per motivi politici procedere al ribandimento.

3. La normativa pervenuta: lo statuto del 1262

Comunque sia, volgendo verso la metà del secolo la documentazione si infittisce e abbiamo precise informazioni circa l'esecuzione di alcune pene di morte. Ad esempio, nel 1250 si pagò un nunzio del Comune per esser andato con gli altri e i gastaldi ad 'appendere' al Corpo santo "quello – dice testualmente il testo, in latino – che aveva le chiavi false". Il che comportò anche una spesa per chi

concretamente lo impiccò. Nel 1257 il pagamento è invece fatto al gastaldo del Comune ma sempre per i nunzi, ben 37, che andarono con Aimelghino quando ‘appesero’ il ladrone Bonifacio al Corpo santo.

Nel primo caso è difficile dire di che chiavi si trattasse, ma certo dovevano essere importanti direttamente per il Comune se si applicò una pena tanto grave; in genere, comunque, il falso era ritenuto reato gravissimo, e si spiega bene per un’epoca che dava crescente importanza alla fede pubblica, soprattutto del notaio e delle sue scritture. Per il ladrone doveva trattarsi di un caso grave, come un ‘professionista’ recidivo, probabilmente, perché abbiamo altri esempi di pene non mortali – quasi certamente per furto non qualificato.

Nel 1230 un *fur* era stato punito venendo scopato *per civitatem* da un ‘povero Andrea’ pagato a tal fine dal Comune, mentre un Ventura di *Cecilia* (che sarà Sicilia) venne privato dell’occhio dopo aver confessato tre furti - e lo fece senza che si procedesse a tortura, si notò.

È l’anno precedente quello in cui una commissione fu incaricata di stendere un *ordinamentum super facto maleficiorum*, che non ci è pervenuto, ma che ha fatto giustamente ricordare allo Zdekauer come la legislazione penale procedette – a Siena come altrove – in modo alluvionale e incerto, in relazione alle varie necessità del momento. La cosa spiega anche la disorganicità delle pene, come quella appena ricordata, nonostante le dichiarazioni di rispetto della legalità previste nello statuto del 1262 (in V.84): “Et condempnationes faciam secundum ordinamentum et constitutum civitatis Senarum; et eas faciam iuxta formam ordinamentorum (et) constituti civitatis Senarum”. La legislazione penale non fu riformata nel 1262, al tempo del grande costituito approvato in età ghibellina. Ad avviso dello Zdekauer, indubbiamente un benemerito di questi studi, le norme penalistiche infatti erano state già approvate prima della metà del secolo – e perciò probabilmente non le pubblicò nel volumone del 1897, ma a parte già prima nel “Bullettino senese di storia patria”.

Comunque sia, possiamo dire che le norme penalistiche di metà Duecento non sempre fanno onore al Comune di Siena. È vero che, intanto, troviamo finalmente codificato il principio del diritto universitario che la punizione può seguire solo alla prova della confessione o a quella testimoniale - salvo altro modo secondo quanto disposto nello statuto, come la pubblica e notoria evidenza del fatto (V.70) -, e che il giudice non doveva essere mosso da odio, amore, prezzo o preghiera (V.71). Ma si proseguiva fissando anche il principio che per un *maleficium* si era puniti o con multa o con pena corporale nel senso che l’una pena avrebbe esclusa l’altra (V.72-73): o *in pecunia* o *in persona* dunque – mettendo così al riparo da ripensamenti chi avesse concluso pagando.

In questo contesto colpisce, ad esempio, che la sodomia fosse repressa (V.221) prevedendo ben 300 lire di multa per il *detestabile crimen* e, in caso di mancato pagamento, la pena prevista fosse *suspendatur per virilia*. Non doveva essere un gran bel vedere, eppure la stessa pena era estesa ai lenoni e *conductores dicti facinoris!*

L’esposizione d’infante minore di tre anni presso la casa d’altri era punita con soli 40 soldi – cioè due lire. Vero che si vietava (diranno i fatti e le cronache: con scarso successo) la *battaglia* in piazza del Campo fino ad allora consueta e occasione di malefici (V.194), ma si esoneravano da pena non solo i minori di 14 anni, evidentemente ritenuti non imputabili come avviene oggi, ma addirittura i fantini che ferissero qualcuno *pro ludo et in battaglia que fieret in Campo fori ut consuetum est si fieret* se lo avessero fatto *non studiose*; inoltre *illi qui offenderent aliquem exbampnitum pro maleficio vel pro rebelle domini regis et populi Senensis* (V.191) - non quindi i ladri colti in flagrante, ad esempio, né i banditi *pro avere*, cioè per debiti, che potevano essere percossi senza armi e potevano tornare in città una volta pagati i creditori (e un *tot* al Comune).

Altrove, dopo aver previsto la condanna per vari comportamenti, “de predictis omnibus” (non meglio specificati) si eccettuano tra l’altro (V.240) i minori di 14 anni (come già detto) e tutta una serie di situazioni giustificate; ad esempio, le percosse inferte a chi fosse trovato nell’atto di danneggiare cose proprie o di amici, oppure la situazione di chi percuotesse senza però armi di ferro gli *ioculatores* per villanie o ingiurie che avessero arrecato, oppure quelle fatte nella *batallia consueta post sanctum Paulum vel ea occasione, remoto hodie et amore, et sine ferro malitioso*, oppure ancora fatte per legittima difesa (si direbbe oggi) proporzionata all’offesa, o le *verberationes* fatte dal marito alla moglie, dai genitori ai figli, o dai nonni e zii ai nipoti ecc. fino al

IV grado quando minori di 20 anni, affini o consanguinei che siano – sempreché si trattasse di *levi castigatione* –, o dai padroni ai servi. Rimaneva infatti, finalmente, abolita la norma che dava ai padroni libertà di punire a loro piacimento i loro servi (V.34).

L'uguaglianza tra uomo e donna non era di quel tempo – come si sa –, tanto che per le ferite e le offese le pene per le donne erano raddoppiate rispetto a quelle per i maschi (V.218); in un caso però riappare la *par condicio*: le 10 lire di pena uguale per l'uomo o la donna che abbandonassero il consorte e contraessero altro matrimonio (V.25).

Falsari e ladroni erano destinati alla morte, ma la loro esecuzione non poteva aver luogo in uno spazio già allora speciale per i senesi, ovvero in piazza del Campo; per quest'area si dispose espressamente che non si potesse procedere alla loro mutilazione o rogo (V.242). La norma presuppone la pena di morte per quei reati, mentre per i reati di omicidio e di ferite si dice soltanto che sono i soli reati per i quali i senesi possono essere condannati *ad confines* (V.67); ma si aggiunge subito dopo (V.68) che le persone *habentes odium* potevano esser poste *ad confines*!

Certo è che da Siena capoluogo dovevano passare i reati più gravi (*maleficia gravia*) anche se commessi nel contado, come doveva essere bandito per darne conoscenza ogni sabato: ossia “de vulneribus, feritis et homicidiis, prodicionibus et violentiis et rapinis et furtis et aliis enormibus et gravibus maleficiis” – salvi i diritti dei *domini terrarum* possessori della *iurisdictio* in tutto o in parte (V.96). Il risvolto del centralismo era la libertà garantita ad ogni abitante del territorio di recarsi in città per chiedere giustizia (V.97-98). Quanto agli omicidi comunque fatti da senese o da abitante del contado ai danni di un senese o abitante del contado era prevista (V.187) la pena di morte dell'accusato entro tre giorni dal fatto mediante decapitazione. Se non si poteva prendere il colpevole, si prevedeva il bando perpetuo *in avere et persona* – con libertà di colpirlo come si voleva - e confisca dei beni che sarebbero stati devastati; 100 lire di ricompensa era prevista per chi lo avesse catturato.

L'omicidio più grave, quello commesso di nascosto o di notte, andava represso anche soltanto avendone *fama* – che noi chiameremmo oggi ‘notizia’ - e procedendo anche col duello contro chi uccise e chi ne fu il mandante; la stessa pena di morte era prevista per l'esecutore (V.197). Uguale regola s'applicava per le ferite, che se portavano alla morte comportavano la pena di morte; non prendendosi il colpevole, anche qui si applicava il bando. Se comunque il feritore era condannato a una multa e non la pagava entro 10 giorni, i suoi beni sarebbero stati distrutti (V.189).

Si aggravava nel nuovo statuto anche la pena per chi praticasse arti magiche, prevedendosi in particolare che si dessero erbe a una donna per procurare l'aborto o fare una malia o fare un liquido amatorio o letale o odioso, o si insegnasse in tal senso: la pena era l'ammenda di 200 lire e se non pagata portava alla pena di morte (V.198).

Per ratto di un figlio o nipote di un assiduo senese, l'abitante o il forestiero era condannato a 500 denari che portavano alla forca se non pagati (V.201).

Per furti si guardava al loro valore e fino a 1 lira si condannava a 50 lire e così via, come al solito convertite in pena corporale: il ladro sarebbe stato tenuto alla catena in piazza del Campo e poi ‘scopato’ per la città e poi bandito. Il *latro publicus vel famosus* invece sarebbe stato colpito *personaliter*, e quindi a morte, *secundum quod leges volunt* (V.209). Anche l'incendiario, autore diretto o indiretto dell'incendio doloso, sarebbe stato condannato a 1000 lire di ammenda, la quale portava nel caso non fosse pagata al rogo (V.222) o al bando perpetuo e alla confisca dei beni.

4. Spunti successivi fino alla caduta dei Nove (1355)

Con questo statuto il sistema era grosso modo ormai consolidato. Gli statuti successivi, numerosi, di età guelfa, poterono soltanto perfezionarlo.

Rimaneva un sistema punitivo in cui non esisteva la condanna al carcere a vita, per quanto Siena potesse vantare un sistema carcerario precocemente organizzato, come in genere l'Italia comunale rispetto al resto d'Europa, basato sulla divisione dei sessi e delle categorie sociali e dei tipi di recluso, e che ammetteva inoltre le liberazioni straordinarie di detenuti ritenuti meritevoli: per festeggiare la Pasqua, l'Assunta e il Natale. Il nuovo regime guelfo ereditò naturalmente la cultura penalistica precedente.

Per i reati più gravi, gli *enormia crimina* come si diceva, quando si poteva si continuò ad applicare la condanna a morte, sostituita dal bando in *avere* e *persona* quando, cioè molto spesso, non si poteva disporre l'arresto dell'accusato. In tal caso si apriva il grosso capitolo sul quale esiste il bel lavoro di Peter Pazzaglini, che ha attestato la frequenza del bando e la assoluta uguale frequenza dei condoni e della discrezionalità anche politica dei *ribannimenta*.

Infatti col tardo Duecento-primo Trecento il rapporto politica-giustizia è anche ufficialmente molto stretto. I giudici devono presentare periodiche informative al Consiglio generale sulle condanne e qui si decideva di eventuali diminuzioni di pena – per sottolinearne l'evidente valenza politica.

Prosegue la disposizione (in statuto del 1309-10, V.305) che in caso di pena non precisamente disposta ci si doveva rimettere all'arbitrio del giudice; ugualmente proseguiva, soprattutto, la prassi del ricorso all'analogia, che permetteva di coprire qualsiasi lacuna della legislazione.

Piuttosto, però, si noterà che nonostante la politica guelfa del Comune, durante i Nove i poteri comunali vennero difesi strenuamente di fronte alla Chiesa locale. William Bowsky ci ha raccontato dei conflitti, fino alla scomunica, dei Nove, che arrivarono a giustiziare un prete e un religioso per omicidio. Ma la corte ecclesiastica avrebbe addirittura voluto giudicare dei laici, per cui si giunse solo nel 1297 all'accordo con gli statuti del foro ecclesiastico, che per i reati più gravi invece della pena di morte – conformemente all'insegnamento della Chiesa – prevedeva il carcere a vita – nelle carceri del Comune, che pure non conosceva quella pena nella propria legislazione!

Per gli anni intorno al 1300 poi è recentemente intervenuta la ricerca di Enzo Mecacci, che ha valorizzato frammenti di registri di Biccherna da lui rintracciati alla Biblioteca comunale. Dalla sua ricerca è emersa nel complesso, ed è dato notevole, la *legalità del sistema*, nel senso che le pene effettivamente comminate corrispondono in genere esattamente a quanto previsto a livello normativo. Tra le tante informazioni preziose che Mecacci ci ha raccolto emerge ad esempio la concreta applicazione del cumulo, per cui si parla di ben 2700 lire di ammenda per percosse e ferite a due delinquenti che furono anche condannati a morte per omicidio, mentre altrove emerge una pena a 2mila lire per chi aveva dato *consilio et favore* per un omicidio – contrariamente a quanto era disposto nel 1262 (ma anche un celebre scrittore di cose criminali del tempo di Dante, Alberto Gandino, era favorevole a questa diminuzione).

Per il bando per omicidio continua invece la condanna in *avere* e *persona* – ci dice Mecacci. Piuttosto il 'costituto' volgarizzato del 1309-1310 ci parla finalmente – cosa che il costituito lacunoso del 1262 non faceva – dell'ipotesi precisa di uccisione del forestiero – cioè dell'estraneo al territorio senese: ebbene, si parla solo di multe, anche se salate (mille lire). Per il mandante si conferma nel 1309 la pena di morte e bando *in persona et avere*, e si conferma inoltre la morte per chi bruciasse una capanna dopo essere entrato nella vigna altrui. Sette persone di Montepulciano furono però condannati solo a mille lire per aver bruciato una capanna, nonostante lo statuto prevedesse il rogo per l'incendiario – ma è possibile che si riferisse al cittadino.

Ovviamente, si trovano condanne a morte per chi turbò l'ordine pubblico, come la forza disposta per i due che *cum multis diis hostiliter expugnauerunt castrum de Rosellis*. Per il 1312, poi, sempre grazie al lavoro di Mecacci è emersa la condanna *ad ignem* (in genere prevista per falsari di documenti e monete, eretici e incendiari) di ben 41 uomini di Arcidosso, evidentemente colpiti per un assalto o ribellione probabilmente in connessione con gli Aldobrandeschi allora fautori di Enrico VII. Ma si tratta di una annotazione parziale per cui Mecacci ha giustamente ipotizzato che la banda potesse essere di circa 70 uomini – comprensiva, questo è sicuro, di notaio ser Benincasa. Per il 1319, sono poi segnalati 4 carnaioli decapitati dopo la ribellione che vide coinvolti anche dei Tolomei, che ne ebbero però 'solo' le case rase al suolo.

Si sa che i Nove non furono teneri spesso, e ad esempio nel 1311 consentirono al podestà di procedere alla tortura per scoprire i congiurati senza il rispetto delle *solemnitates* – come si diceva. In altri casi, invece, si graduavano le pene. Ad esempio, nel 1353 fu arrestato un tale che aveva avuto rapporti con una suora. Fu condannato a una multa di 1200 lire che, se non pagata, l'avrebbe portato a essere giustiziato; ma pagate che furono 70 lire, il Consiglio cittadino concesse non meno di cento anni per pagare!

Dove il nuovo statuto fu ben più dettagliato era nei requisiti per procedere alla tortura: due o tre testi di buona fama erano sufficienti per procedere in caso di reati a 10 lire, e sei per procedere con pene fino a 100 lire, ma per la pena capitale i testi salivano a dieci: lo si può prendere per un garantismo serio!

Degli importanti statuti successivi (1337-39) segnalerei almeno la riduzione a 5 dei testi necessari per procedere a tortura di persona di cattiva fama o del probabile sospetto per provare la fama di un *crimen enorme*, che veniva individuato nell'omicidio, nella ribellione o nel tradimento al Comune e al Popolo, nonché nella falsa testimonianza diretta o provocata. In ogni caso si doveva disporre con temperanza e moderazione, tenendo conto della *qualitas* e *conditio* della persona e del fatto in modo da evitare che morisse sotto i tormenti o perdesse un membro. La pace evitava sempre la pena corporale per l'omicidio, ma si precisava che nessuna pace era possibile per i nobili di casato di città e contado che avessero offeso o fatto offendere uno delle società popolari di Siena e contado, salvo diminuire la pena della metà – cosa in realtà difficile per quella di morte...

5. Dopo i Nove

Per il periodo successivo ai Nove ho spogliato tra le infinite notizie che si possono raccogliere su un tema così ampio.

Nel 1355, in primo luogo, si registra che l'uccisione di tre fiorentini fu punita solo con delle multe. Nel 1359, poi, il Consiglio generale decise di spostare le esecuzioni fuori della 'porta nuova' di Valdimontone perché c'erano lagnanze per le grida degli straziati; così rimase libero dello spazio che fu ridotto a 'piazza di porta di giustizia'. In quel torno di tempo le carceri erano divise in due sezioni, distinte per gli uomini e le donne, e la prima ancora per magnati e buoni uomini per motivi politici e distintamente per i condannati per maleficio; una terza parte era riservata ai debitori. Pare ci si potesse liberare dalle carceri passati due anni da qualsiasi maleficio esclusi però i falsari, i ladri e i traditori; i ladri lungo la Francigena venivano impiccati fuori porta nuova di Montone o a Corpo santo o a San Quirico, Asciano, Petriolo.

Sempre forte, comunque, il senso di legalità formale esistente.

Al tumulto del 1368 contro i Dodici, ad esempio, moltissimi parteciparono all'assalto al palazzo, arsero i libri delle condanne e aprirono le prigioni e siccome lo statuto stabiliva la pena di morte per i turbatori dell'ordine pubblico si dovette ingiungere al podestà di non procedere, perché erano stati in così gran numero.

Nel periodo di santa Caterina, di nuovo durissimo come si sa, ci fu ad esempio nel 1374 l'arresto del nobile perugino Niccolò di Toldo, familiare del senatore di Siena, un alto giudice allora, ritenuto un cospiratore a favore della Chiesa nel processo, e che Caterina convinse a convertirsi e accompagnò al patibolo. La lettera in cui descrisse la vicenda è giustamente famosa, ma solo recentemente è stato chiarito il *background* politico della vicenda. Prima ancora che questo affare venisse fuori, nello stesso anno, già circolava il testo dei *Miracoli* di Caterina di un anonimo fiorentino in cui si ricordava tra l'altro come le sue preghiere avevano fatto convertire ad esempio alcuni condannati che prima di essere giustiziati miracolosamente parlarono in latino impetrando la misericordia divina. Caterina era stata informata che sarebbe passato davanti a casa sua il loro carro e di loro che vi bestemmiavano Dio e i santi perché erano tormentati nelle carni con le tenaglie; era corsa a pregare e con la sola forza della preghiera ottenne il miracolo.

Nel periodo successivo è arduo dire se le cose possano essere cambiate. Anzi, è possibile che la mancata riforma della legislazione portasse se mai al caos, fatto che spiega anche i tentativi reiterati di riformare gli statuti (peraltro senza alcun successo fino al 1545). Si giunse addirittura a dire nel 1425, e in un documento ufficiale, si badi, che per lo stesso fatto si poteva ora essere condannati a morte e ora solo ad una multa!

Dopo tanto dibattere si fecero solo dei provvedimenti tra i tanti che aveva richiesto san Bernardino nelle sue veementi prediche. Era tornato da Roma dove – come lui stesso ricordò in piazza del Campo nel 1427 – stimolò ad accusare “una moltitudine di streghe e di incantatori”, tra cui una donna (poi mandata al rogo) che senza tortura confessò – disse sempre lui – di aver ucciso 30 fanciulli succhiandone il sangue; ammise anche di aver ucciso il proprio figlio e di averne fatto polvere da usare per le fatture...Insomma, Bernardino chiedeva che finisse la tolleranza dei senesi:

che essi accusassero le streghe ovunque si ritrovassero, in città o nel contado, per non doverne render conto – ammonì minacciosamente – il giorno del giudizio!

Non risulta però che i senesi aggravassero le loro pene per questi stimoli pur accorati, e le condanne alle streghe furono nel complesso assai poche (pare) a Siena in questo periodo. Sappiamo piuttosto quanto fosse difficile per l'Inquisizione operare in città. Nello stesso anno 1427 si viene piuttosto a sapere di una prassi molto più laica, pragmatica: il governo concedeva il corpo dei morti giustiziati per la pratica dell'anatomia.

A metà secolo, fallita la grande congiura del 1456 ci fu una bella tornata di lavoro per i vari boia, dei quali ne veniamo a conoscere uno grazie a una storia raccolta tra quelle di *Schiavi e ribaldi* di Ceppari, Jacona e Turrini. Intanto, nel corso del secolo, aveva cominciato ad operare la compagnia di San Giovanni Battista della Morte, che ha lasciato un libretto prezioso -ancora non studiato analiticamente - con l'elenco dei condannati a morte accompagnati sin dal 1476 e delle cose lasciate alla compagnia; a volte sono anche indicati i luoghi del supplizio, i più vari: di riscontro al palazzo del Capitano o alle finestre del Bargello ecc. Sappiamo così delle esecuzioni annuali, che erano molto congiunturali, ma nel complesso circa 10 all'anno, e coprivano tutto il territorio senese! Ho rilevato tutte quelle del 1477: riguardarono *solo* forestieri o persone del contado senese, salvo un senese detto *Belle parole*. Quasi tutti furono decapitati, ma molti impiccati dal podestà o dal capitano – sembra senza un criterio in base al reato commesso, a smentire che la decapitazione fosse una pena per nobili. Le 'miserabili persone' interessate, come le definiva lo scrittore della compagnia, furono:

due del contado di Firenze, uno di Parma, un Lonardo Corso detto 'il sardo' e un altro corso omicida al Monte Argentario; gli altri provenivano da Pistoia, Bologna, Milano, Novara (o Navarra?). Per il territorio senese si segnalano: Chianciano, Belforte, Rapolano, Serre, Gavorrano.

Nota bibliografica

Per lo sviluppo del problema in generale, v. la silloge della Société Jean Bodin *La peine*, Bruxelles 1991; inoltre E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto Medioevo*, Roma 1995, ad ind. Per il diritto romano v. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, II ed., Milano 1998.

Per la documentazione più antica, importanti G. Mengozzi, *La "Charta bannorum" di Ubertino dall'Andito, Podestà di Siena nel 1249*, in BSSP XIII, 1906, pp. 381-456, e P. Pazzaglini, *The Criminal Ban of the Sienese Commune 1225-1310*, Milano 1979.

Per lo statuto del 1262, si v. L. Zdekauer, *Il costituito del Comune di Siena dell'anno 1262*, Milano 1897 (per le norme penalistiche si v. la sua edizione nel volume I del 1894 di questo "Bullettino" e nei due successivi; nella stessa rivista nel 1898 U. G. Mondolfo completò la pubblicazione del libro V proseguendo la numerazione dei capitoli – che abbiamo ricordiamo nel testo col solo numero appunto senza precisare ulteriormente dove pubblicato (dello statuto stiamo preparando una nuova edizione); per quello in volgare, *Il costituito volgarizzato del Comune di Siena 1309-1310*, a cura di S. El Sheik, Siena 2002. Per il versante ecclesiastico, v. L. Zdekauer, *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena*, in "BSSP", VII (1900), pp. 231-264. Sullo sviluppo statutario, v. ora il mio *Législation italienne du bas Moyen Age : le cas de Sienne (ca. 1200-1545)*, in « *Faire bans, edictz et statuz* ». *Légiférer dans la ville médiévale*, sous la direction de J.-M. Cauchies- E. Bousmar, Bruxelles 2001, pp. 51-83.

Per i primi del Trecento, fondamentale E. Mecacci, *Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e prassi*, Siena 2000.

Per i crimini di malia, stregoneria e similari, rinvio alla mia trattazione in *Streghe e 'devianti': alcuni consilia apocrifi di Bartolo da Sassoferrato?*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. Ascheri, Padova, 1991, pp. 203-234, e ora a M. A. Ceppari, *Siena e i figli del segreto incantesimo. Diavoli, streghe e inquisitori all'ombra del Mangia*, Siena 2003.

Qualche informazione in C. Falletti-Fossati, *Costumi senesi nella seconda metà del secolo XIV*, Siena 1881, e in N. Mengozzi, *Giustizia punitiva d'altri tempi*, in "BSSP", XXVII (1920), pp. 381-

386. Sulla compagnia della Morte mi sono giovato anche di indicazioni di Patrizia Turrini, che ringrazio.